



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

IL PRESIDENTE

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni
Tributarie Regionali e Provinciali e delle
Commissioni Tributarie di I° e II° di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Controllo di gestione

Oggetto: **Quarto “Laboratorio Tributario” in collaborazione con la Corte Suprema di Cassazione – Roma 6 novembre 2019.**

Sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it), sezione Seminari e Corsi di Formazione, saranno pubblicate le schede tecniche e illustrative delle tematiche trattate nei questionari e che saranno oggetto di discussione nel corso del predetto incontro.

La partecipazione all'evento, aperta a tutti i Giudici Tributarî, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Presidenza ai fini concorsuali e sarà certificata mediante consegna di un attestato di partecipazione.

Le SS.LL. disporranno la sollecita comunicazione della presente e dei relativi allegati a tutti i componenti della Commissione di appartenenza anche per le vie brevi, via e-mail o via fax, dando a questo Consiglio assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Si fa espresso invito ai giudici di consegnare i questionari alle segreterie delle Commissioni tributarie di organica appartenenza entro la data del **21 ottobre c.a.**

Si fa espresso invito alle segreterie delle Commissioni tributarie di inoltrare alla segreteria di questa Commissione III i questionari consegnati dai giudici entro il **25 ottobre c.a..**

Le SS.LL. inviteranno i Presidenti dei collegi giudicanti a differire le date delle udienze dei componenti che hanno chiesto di partecipare al suddetto seminario, disponendo, in alternativa la sostituzione dei medesimi.

I giudici interessati che intenderanno partecipare al seminario, dovranno far pervenire la loro adesione compilando lo schema di domanda allegato, **entro il 4 novembre 2019**, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via e-mail **nsd.cpgt.protocollo@finanze.it** o **ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it** (pec) o tramite Fax al nr. **06 4440729**.

Allegati n.3

- Domanda di partecipazione
- Lettera di accompagnamento questionari
- Questionario IV Laboratorio tributario

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

*Commissione III - Programmazione, Coordinamento
Formazione e Aggiornamento Professionale*
Il Presidente

Roma,

Il presente questionario, redatto nell'ambito dell'attività della Scuola Superiore della Magistratura (struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione) in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si propone di raccogliere, a puri fini di riflessione scientifica, gli orientamenti dei giudici tributari di merito in ordine ad alcune tematiche relative alla prescrizione e alla decadenza in materia tributario.

Il questionario è anonimo e non deve necessariamente essere compilato in tutte le sue parti.

La risposta deve riflettere l'orientamento personale del compilatore, indipendentemente dalla posizione espressa al riguardo dalla giurisprudenza della Commissione di appartenenza e della Corte di Cassazione.

Il questionario compilato andrà consegnato entro il termine del 21 ottobre p.v. alla segreteria della propria Commissione, la quale provvederà al successivo inoltro al Consiglio di Presidenza.

I risultati saranno illustrati e discussi nell'incontro di studio, che si terrà il 6 novembre 2019 presso la Suprema Corte di Cassazione, cui si invita sin d'ora a partecipare.

IL PRESIDENTE

Francesco LUCIFORA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93



Laboratorio sul processo tributario

Questionario in tema di "prescrizione e decadenza" in materia tributaria

Parte I – Questioni generali.

1) La decadenza può essere rilevata d'ufficio dal Giudice tributario:

- a) *sempre;*
- b) *mai;*
- c) *solo nel caso di decadenza a favore dell'Ufficio;*
- d) *altro.*

2) La notifica di un atto impositivo ad uno solo dei coobbligati:

- a) *impedisce la decadenza nei confronti di tutti gli altri coobbligati;*
- b) *non impedisce la decadenza nei confronti degli altri coobbligati.*

3) Qualora la legge ponga a carico del contribuente che intenda godere di un'agevolazione fiscale il compimento di un atto o di un fatto entro un termine di decadenza, l'esistenza di un impedimento sopravvenuto non imputabile al contribuente:

- a) *sospende il termine di decadenza;*
- b) *non sospende il termine di decadenza.*

4) Nel caso di atti impositivi non impugnati, i tributi erariali definitivamente accertati si prescrivono:

- a) *nel termine di dieci anni;*
- b) *nel termine di cinque anni;*
- c) *in altro diverso termine (indicare quale).*

5) Nel caso di atti impositivi non impugnati, i tributi locali definitivamente accertati si prescrivono:

- a) *nel termine di dieci anni;*
 - b) *nel termine di cinque anni;*
 - c) *in altro diverso termine (indicare quale).*
-

Parte II – La decadenza dal potere impositivo.

1) A seguito dell'avvicinarsi del d.lgs. n. 128/2015 e della L. n. 208/2015 in materia di raddoppio dei termini, per gli accertamenti già notificati alla data del 2.9.2015:

- a) *la c.d. "clausola di salvaguardia" deve ritenersi implicitamente abrogata da parte della L. n. 208/2015;*
- b) *la c.d. "clausola di salvaguardia" deve ritenersi tuttora operante, a nulla pertanto rilevando la mancata presentazione della denuncia entro gli ordinari termini di decadenza;*

2) Nel caso di dichiarazione integrativa dei redditi o dell'IVA ai sensi del d.P.R. 322/1998, i termini di decadenza per l'azione di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria devono essere calcolati:

- a) *in ogni caso a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione originaria;*
- b) *in ogni caso a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione integrativa;*
- c) *dalla dichiarazione integrativa limitatamente agli elementi oggetto di integrazione della dichiarazione.*

3) Nel caso di compensazione di perdite fiscali relative a precedenti esercizi, il termine di decadenza va riferito:

- a) *all'esercizio in cui la perdita si è formata;*
- b) *all'esercizio in cui la perdita è stata utilizzata.*

4) Nel caso di costi deducibili in più esercizi (ad es., mediante ammortamento), il termine di decadenza va riferito

- a) *all'esercizio in cui è avvenuta l'iscrizione del costo di acquisizione in bilancio;*
- b) *all'esercizio in cui è stata dedotta ciascuna quota di ammortamento;*

5) Il credito d'imposta risultante da una dichiarazione non assoggettata ad accertamento entro i termini di decadenza:

- a) *non si consolida, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum";*
 - b) *si consolida in taluni casi (ad es. per la detrazione dell'IVA che ha dato origine al credito da rimborso o per i crediti di imposta derivanti dalla conversione in dichiarazione di crediti per imposte differite attive iscritti in bilancio).*
-

Parte III – Decadenza e prescrizione nelle azioni di rimborso.

1) Ai fini della prescrizione il *dies a quo* per l'esercizio del diritto al rimborso di un credito emergente dalla dichiarazione annuale del contribuente decorre

- a) *dalla presentazione della dichiarazione, che tiene luogo dell'istanza di rimborso;*
- b) *dalla scadenza del termine di decadenza del potere di accertamento della Amministrazione.*

2) Ai fini della decadenza il *dies a quo* per l'esercizio del diritto al rimborso dei versamenti eseguiti in acconto decorre

- a) *sempre dal momento in cui è stato eseguito il versamento dell'acconto;*
- b) *sempre dal momento in cui è stato eseguito il versamento del saldo;*
- c) *dal momento del versamento del saldo ove solo con esso il contribuente sia nelle condizioni di conoscere l'indebito versato.*

3) Ai fini della decadenza il *dies a quo* per la richiesta di rimborso di tributi versati e successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi, o dichiarati in contrasto con il diritto europeo in forza di sentenze interpretative della Corte di Giustizia, oppure regolati da norme tributarie in contrasto con Direttive europee trasposte tardivamente, decorre

- a) *dal momento del versamento;*
- b) *dal momento, rispettivamente, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia e della tardiva trasposizione della Direttiva in legge.*

4) Ai fini della tempestività della richiesta di rimborso di una imposta pagata senza contestazioni dal contribuente, ma della quale venga successivamente stabilita la non debenza, in tutto o in parte, con norma interpretativa:

- a) *il contribuente deve presentare istanza di rimborso nei termini di decadenza dal pagamento;*
- b) *il contribuente deve presentare istanza di rimborso a decorrere dalla legge interpretativa.*

.....

Parte IV – Decadenza e prescrizione nella riscossione coattiva dei tributi.

1) Nel caso di una cartella di pagamento notificata alla società di persone, la riscossione coattiva dei tributi iscritti a ruolo nei confronti dei soci:

a) *può essere eseguita anche in caso di mancata notifica della cartella a questi ultimi, nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 25 del DPR 602/73;*

b) *può essere eseguita soltanto in forza della notifica della cartella anche a questi ultimi, nel termine di decadenza previsto dall'art. 25 del DPR 602/73.*

2) L'esecuzione forzata di un credito tributario derivante da sentenza passata in giudicato si prescrive:

a) *sempre nel termine di prescrizione decennale a norma dell'art. 2953, c.c.;*

b) *nel termine di prescrizione previsto per ciascun credito portato in riscossione.*

3) Gli inviti di pagamento per maggiori dazi accertati attraverso la procedura di revisione dell'accertamento doganale: (possibile risposta multipla)

a) *devono essere sempre notificati nel termine di decadenza di tre anni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990;*

b) *sono soggetti al termine di decadenza di tre anni solo quando derivano da una diversa classificazione tariffaria o da una errata individuazione del regime daziario applicabile;*

c) *sono soggetti al termine di prescrizione triennale quando la rettifica sia determinata da una differente qualificazione delle merci importate.*

4) L'iscrizione dell'ipoteca ex art. 77 dpr 602 del 1973 da parte dell'agente della riscossione non comunicata al debitore, è idonea ad interrompere la prescrizione?

a) *sì;*

b) *no.*

5) L'omessa riassunzione del giudizio di rinvio da parte della corte di Cassazione comporta l'estinzione dell'intero giudizio e la definitività dell'atto impugnato. Entro quale termine l'Amministrazione può riscuotere il credito?

a) *ordinario;*

b) *entro il termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.*

.....

Parte V – Il patrocinio dell'Ente Agenzia delle Entrate-Riscossione.

1) L'Ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, succeduta a Equitalia riscossione s.p.a., può stare in giudizio con l'assistenza di un legale del libero foro davanti alle commissioni tributarie?

a) *sì, sempre;*

b) *no, deve avvalersi di propri dipendenti o dell'Avvocatura dello Stato.*

2) L'art. 1 comma 8 del D.L. 193/2016 in forza del quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato *"fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale"* consente all'Ente di avvalersi di avvocati del libero foro: (ammessa risposta multipla)

- a) *solo previa delibera motivata da sottoporre agli organi di controllo che indichi i motivi per i quali non ci si avvale dell'Avvocatura dello Stato;*
- b) *anche senza delibera motivata nei casi previsti dalla convenzione stipulata tra l'Ente e l'Avvocatura dello Stato;*
- c) *in ogni caso qualora l'Avvocatura dello Stato abbia declinato il suo patrocinio.*

3) La questione attinente la regolarità del patrocinio davanti alle Commissioni tributarie è rilevabile:

- a) *sempre d'ufficio;*
- b) *solo su eccezione di parte.*

4) L'obbligo del giudice di disporre la regolarizzazione della procura alle liti prevista dall'art. 12 ultimo comma del D.Lgs. n. 546/1992 sussiste:

- a) *solo nel giudizio di primo grado;*
- b) *anche nel giudizio di secondo grado.*

Domanda di partecipazione
da inviare entro il 31 ottobre 2019 via e-mail a:
nsd.cpgt.protocollo@finanze.it (non abilitata a ricevere PEC) o
ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it (PEC)
o a mezzo fax al numero 064440729
specificando nell'oggetto:
Corte Suprema di Cassazione 6 novembre 2019 Cognome e Nome

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a il _____ a _____ prov. _____
Residente via/piazza _____ C.a.p. _____
Comune _____ prov. _____
E-mail _____ tel. _____
fax _____ Cell _____ Commissione di _____
con l'incarico di _____
Estremi documento di riconoscimento nr. _____

CHIEDE

di partecipare al QUARTO *Laboratorio in materia tributaria* che si terrà il 6 novembre 2019 a Roma presso la Corte Suprema di Cassazione

Data

Firma